

**Quesiti in ordine all'applicabilità dei benefici di cui alla Legge 4 maggio 1998, n. 133 ai magistrati che, provenendo dalla medesima regione, siano destinati a ricoprire un posto di magistrato distrettuale compreso nell'elenco di cui all'art. 8 della Legge 13 febbraio 2001 n. 48.**

*(Risposta a quesiti del 21 luglio 2005)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 luglio 2005, ha adottato la seguente delibera:

“visti i quesiti proposti in data 8 aprile 2004 con i quali i dottori ..., magistrato di tribunale in servizio presso il Tribunale di ... dal 15 dicembre 1997 e ... , magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di ... dal 30 aprile 2001, chiedono, in ipotesi di trasferimento dalla sede di ... presso la quale prestano attualmente servizio a quella di magistrato distrettuale giudicante di ..., provenendo dalla medesima regione, se:

- possano godere dei benefici giuridici di cui all'art. 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133 fino a che il numero dei posti scoperti non sia inferiore al 25%;
- con quale metodo sarà calcolata l'anzianità di servizio ai fini del primo tramutamento successivo all'assegnazione al posto di magistrato distrettuale giudicante Cagliari, trattandosi di trasferimento a domanda e non d'ufficio;
- se possano godere dei benefici economici previsti dalla legge 133/1998;

nonché i quesiti proposti in data 31 marzo 2004 e 3 luglio 2004 dal dott. ..., in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ... dall'1 gennaio 1997 (posto inserito tra le sedi a copertura urgente e necessaria con il bando del 16 maggio 1996) con i quali chiede se possano trovare applicazione i benefici giuridici di cui all'art. 5 comma 2 L. 133/1998 e se tali benefici si applichino anche al posto di magistrato distrettuale giudicante di ... e, infine, se il diritto alla prescelta per i successivi trasferimenti si applichi anche per le sedi di secondo grado (integrazione al quesito dell'8 luglio 2004).

Richiamato e condiviso il parere n. 821/04 dell'Ufficio studi e documentazione (omissis), occorre premettere che l'art. 8, 2<sup>a</sup> comma della legge 13 febbraio 2001 n. 48 prevede che: *“qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati a tale sede, con funzione di magistrato distrettuale, si applicano i benefici giuridici di cui all'art. 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133 sino a che il numero dei posti scoperti non scende al di sotto del predetto valore con oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia”*.

La norma che istituisce questa nuova figura è funzionale ad *“ovviare alle assenze di lunga durata che, proprio per questa caratteristica, non possono trovare rimedio nell'impiego di altro magistrato che continui a svolgere anche il lavoro a lui affidato in via ordinaria, ma richiedono l'apporto di un nuovo magistrato destinato in via esclusiva a sostituire colui che è assente per un periodo di tempo non breve. Tale esigenza si avverte non solo nei piccoli, ma anche in quelli grandi in cui sovente accade che un magistrato in astensione per maternità o puerperio ovvero in aspettativa, ovvero trasferito o sospeso, non possa essere sostituito da altro magistrato dello stesso ufficio, con conseguente stasi dei processi a lui affidati”*. [ cfr. relazione al disegno di legge n. 4563 ].

Proprio il *“timore che alcuni di questi uffici siano poco richiesti a causa della ecletticità e della vicarietà delle funzioni che li caratterizzano e quindi riverberino la loro eventuale scopertura sul disagio di tutti gli uffici del distretto”* ha indotto il legislatore a prevedere un meccanismo di incentivazione *“modellato alla stregua di quello introdotto dalla legge 4 maggio 1998 n. 133 per le sedi disagiate”*.

Pertanto, il richiamo operato dalla legge 48/2001 alla disciplina introdotta con l'art. 5 L. 133/98 è effettuato solo con riferimento alla tipologia dei benefici e non ai presupposti a cui è ancorata la predetta disciplina e puntualmente indicata dall'art. 1, 2<sup>a</sup> comma, della citata legge 133/98.

Ne consegue che l'applicabilità dell'art. 8, 2<sup>a</sup> comma, L. 48/2001 non soffre delle limitazioni di tipo territoriale previste per le sedi disagiate e, di conseguenza, la norma si applica indipendentemente sia dalle regioni ove si trova la sede distrettuale che presenta una copertura di oltre il 25% e sia dalla sede di provenienza del magistrato.

L'unico dato a cui è ancorata l'applicazione del beneficio è costituito, infatti, dalla esistenza di una copertura pari almeno al 25% dell'organico degli uffici distrettuali che, secondo il tenore letterale della norma, comprende unitariamente sia le funzioni requirenti che giudicanti. Ciò significa che il calcolo della copertura deve aver riguardo all'intero organico distrettuale: giudicante e requirente.

Inoltre, poiché, come si è detto, la norma non richiama la procedura e la disciplina complessiva prevista dalla legge 133/1998, le modalità con le quali un magistrato viene destinato alla sede distrettuale non comportano l'applicabilità dei benefici per i soli casi di tramutamento d'ufficio o dichiarazione di disponibilità, ma anche quando il trasferimento sia avvenuto a domanda.

Infine, la natura personale del beneficio fa sì che non si estenda agli altri magistrati che vengano trasferiti all'ufficio distrettuale nel senso che una volta raggiunta la copertura dell'organico, successive vacanze coperte con altri trasferimenti non danno luogo alla applicazione del beneficio che rimane solo per colui che ha acconsentito al trasferimento, grazie al quale è stata ridotta la copertura delle vacanze a meno del 25% dell'organico.

Quanto ai benefici riconoscibili, la competenza del Consiglio è limitata alla valutazione dei soli benefici non economici.

Ne consegue che, alla stregua della previsione di cui al citato art. 8, al magistrato trasferito va riconosciuto l'aumento di anzianità ai sensi dell'art. 5 della legge 133/98 come regolamentato dalla circolare n.11199/1999, e, nel caso di permanenza oltre i cinque anni, il diritto ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti per il posto richiesto (ferma la sussistenza della qualifica eventualmente prevista), ad eccezione dei posti semidirettivi, direttivi e della Corte di cassazione e dei posti di magistrato di tribunale e di appello destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione

delibera

di rispondere ai quesiti nei termini indicati in premessa.